

Ubi Minor...

Rassegna giurisprudenziale di diritto minorile a cura della Camera Minorile di Lecce, senza scopo di lucro

Anno 1, Numero 0

31 marzo 2010



Questo foglio informativo ha l'intento di delineare, quello che è l'indirizzo giurisprudenziale nel diritto di famiglia e minorile, raccogliendo, a tal fine, le decisioni assunte dai giudici operanti nella nostra Corte di Appello.

Essendo, pertanto, principalmente indirizzato a tutti coloro che operano nel settore minorile, riteniamo indispensabile la vostra collaborazione.

Per questa ragione abbiamo pensato di mettere a disposizione dei lettori una casella di posta elettronica all'indirizzo:

studiolegalemauriliomarangio@yahoo.it

attraverso cui farci pervenire sentenze, ordinanze e/o decreti di particolare interesse, nonché critiche costruttive.

Grazie per la collaborazione e buona lettura.

Presentazione

Ubi minor major cessat! Sì, nel diritto dovrebbe accadere proprio così. I diritti dei minori dovrebbero avere la priorità rispetto a quelli degli adulti. Ma questo principio a vent'anni dalla dichiarazione dei diritti universali del minore, deve trovare avvocati, giudici, operatori dei servizi che concretamente si sforzino di formarsi, di approfondire, di dialogare per tutelare realmente questi "uomini piccoli", come direbbe il compianto Alfredo Carlo Moro.

Non basta la sensibilità occorre anche lo studio, e la Camera Minorile da sempre supportata dall'Ordine degli Avvocati, vorrebbe offrire un altro strumento che permetta di dare

qualità alla difesa di questi diritti. Leggere, divulgare, contribuire a realizzare questa rassegna, non sarà solo un servizio offerto a noi giuristi ma un regalo silenzioso a tutti i bambini che, loro malgrado, sono coinvolti in storie di giustizia.

Ubi minor, quindi, si propone di fornire una panoramica dei provvedimenti giudiziari relativi ai minori delle Corti Salentine per diffondere sempre di più la "cultura minorile" nel nostro foro. Un grazie sincero a chi vorrà sostenere questa iniziativa inviandoci copia dei provvedimenti.

Il presidente della Camera Minorile

Avv. Luca Monticchio

Sommario

- ⇒ Valutazione della prova nel giudizio
- ⇒ Condotta del genitore pregiudizievole ai figli
- ⇒ Affidamento esclusivo
- ⇒ Permanenza in Italia del genitore clandestino

VALUTAZIONE DELLA PROVA NEL GIUDIZIO PENALE

Atti sessuali su minorenni in genere. Cod. pen. art.: 609 quater, 609 ter, 572. (Procura della Repubblica di Lecce 3.03.09)

Richiesta l'archiviazione del procedimento instaurato a seguito di querela sporta nei confronti dell'ex coniuge per sue gravi condotte integranti ipotesi di atti sessuali sul figlio minore; il tutto supportato da un dvd su cui erano state registrate le immagini descritte e dalle quali emergeva, a dire della querelante, quanto denunciato.

Il GIP ha disposto l'archiviazione del

procedimento in quanto la querela "offre una rappresentazione dei fatti non conforme al vero ed anzi frutto di una interpretazione consapevolmente e palesemente calunniosa ai danni dell'indagato" inquadrando la vicenda in "una situazione più complessa connotata da esacerbata conflittualità tra i coniugi, [...] ed esasperata dalle problematiche inerenti l'affido del minore".

CONDOTTA DEL GENITORE PREGIUDIZIEVOLE AI FIGLI – Provvedimento temporaneo adottato nell'interesse del figlio di coppia coniugata. Codice Civile art. 333, 336 3° co.

Il Tribunale per i Minorenni garantisce, con il controllo dei servizi sociosanitari del territorio, il diritto di visita del genitore non affidatario in caso di impedimento per presunti motivi di salute del minore.

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI LECCE IL G.D.

Letta l'istanza depositata in data odierna da YYY; rilevato:

Che in data 1/8/09 l'istante avrebbe dovuto, giusta decreto di questo TM dell'11/6/09, prelevare il figlio yx dall'abitazione materna per trascorrere con lo stesso un ulteriore periodo di 15 giorni di vacanza;

Che la madre e la nonna materna non hanno affidato il bambino al padre esibendo certificazione medica in data 30/07/09 dalla quale risulta che il piccolo è affetto da *"faringotonsillite acuta purulenta febbrile, necessita di cure e riposo presso la sua abitazione ed è impossibilitato ad uscire fino a completa guarigione"*;

Ritenuto necessario verificare quali siano le effettive

condizioni di salute del bambino e, in caso di malattia, quanti giorni di prognosi siano formulabili con precisazione se, in caso di remissione della sintomatologia febbrile, sia assolutamente controindicato il trasferimento del bambino presso l'abitazione del padre dove potrebbe continuare le cure;

P.Q.M.

Letti gli artt. 333, 336 3° co. C.c., dispone che, entro la giornata odierna, il servizio sociale di [omissis] ed il consultorio familiare accertino, tramite il medico della A.S. L., quali siano le effettive condizioni del bambino e in caso di malattia, quanti giorni di prognosi siano formulabili con precisazione se, in caso di remissione della sintomatologia febbrile, sia assolutamente controindicato il trasferimento del piccolo presso l'abitazione del padre dove potrebbe continuare le cure. A parziale modifica del decreto in data 11/06/09 si precisa che il YYY trascorrerà con il figlio 15 giorni a partire dal momento dell'affidamento dello stesso da parte dei servizi.

Lecce 3/08/09 Il Giudice delegato: Dott. L. Rabboni.

AFFIDAMENTO DI MINORI – Provvedimenti relativi – Affidamento esclusivo.

Codice Civile, art 317 bis, 333.

L'art. 317 bis c.c., rappresenta lo statuto normativo della potestà del genitore naturale e dell'affidamento del figlio nella crisi dell'unione di fatto.

Sebbene la soluzione dell'affido condiviso abbia carattere principale, il Tribunale per i Minorenni ha adottato la soluzione dell'affido esclusivo, venendo a mancare, tra i genitori, lo spirito collaborativo, considerando la difficoltà di comunicazione tra gli stessi nonché la tenera età del bambino; disponendo, altresì, l'intervento degli operatori del Consultorio Familiare, competente per territorio, per una adeguata attività di mediazione e sostegno.

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI LECCE

Riunito in camera di consiglio [omissis]

Letti gli atti del procedimento relativo al minore yxx, nato a [omissis];

Letto in particolare il ricorso depositato il 10.07.2007, da XXX, madre naturale del minore, con il quale si chiede all'intestato Tribunale l'affidamento in via esclusiva del figlio, la regolamentazione del rapporto del minore con il padre, YYY. E la determinazione del contributo per il mantenimento da porre a carico di quest'ultimo.

Rilevato che dall'ascolto diretto delle parti e dagli accertamenti acquisiti in merito alle rispettive condizioni esistenziali, è emerso che il minore viene accudito adeguatamente dalla madre e dai nonni materni presso cui

la XXX è ritornata a vivere dopo l'interruzione della convivenza con il YYY, e che quest'ultimo, assieme ai propri familiari, dopo una pausa estiva dovuta anche ad incomprendimenti con la XXX, ha ripreso ad incontrare il bambino presso i locali del Consultorio Familiare di [omissis] ai cui operatori si erano spontaneamente rivolti per mediare i loro rapporti.

Considerato che, permangono tra la XXX ed il YYY rapporti tesi a cagione delle vicende personali e familiari che hanno deteriorato il rapporto di coppia, tensioni che inevitabilmente si ripercuotono sulla gestione della relazione tra il minore ed il padre; che allo stato, tenuto conto di ciò e della tenera età del bambino, appare inopportuno l'affidamento condiviso.

Ritenuto, opportuno onde possa pervenirsi, nell'interesse del minore, ad un rapporto di collaborazione responsabile e costruttivo tra i genitori, prevedere l'intervento degli operatori del C.F. già coinvolto per una adeguata attività di mediazione e sostegno, ferma restando l'attuale regolamentazione degli incontri tra padre e figlio, suscettibile di essere incrementata;

Ritenuto, infine, quanto al contributo per il mantenimento che le condizioni lavorative del YYY non consentano una quantificazione superiore ad euro 200,00, tenuto, altresì, conto del reddito della XXX;

P.Q.M.

Visti gli art. 317 bis, 333 c.c., su conforme parere del P.M.; sentiti i genitori. *(continua a pag. 3)*



(segue da pag. 2 da Affidamento dei minori – provvedimenti relativi – affido esclusivo)

Affida il minore yxx in via esclusiva alla madre, autorizzando il padre ad incontrare il bambino ogni martedì dalle 17 alle ore 18 presso i locali del C.F. di [omissis], o in altro giorno e orario stabilito dagli operatori, sentiti i genitori. Dispone che il C.F. svolga una adeguata opera di mediazione tra i genitori, finalizzata al corretto esercizio del ruolo di ciascuno ed alla collaborazione nell'assolvimento dei doveri connessi al ruolo genitoriale, e preveda gradualmente modi e tempi diversi d'incontro tra padre e figlio, riferendo al Tribunale. Dispone a carico del YYY un contributo mensile di mantenimento di euro 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare alla XXX entro il 5 del mese, nonché il 50% delle spese straordinarie documentate. Dichiaro il presente decreto immediatamente efficace.

Lecce, 10.01.2008

Il Presidente Dott.ssa A. Luzza

SICUREZZA PUBBLICA - Minore straniero figlio di clandestino – autorizzazione alla permanenza in Italia del genitore ex art. 31, comma 3, d.lg. n. 286 del 1998.

Corte di Appello di Lecce – Sezione per i Minorenni, n. 41/09 del 6/05/2009

In materia di condizione giuridica del minore straniero nel territorio italiano, la circostanza che un familiare sia stato colpito da espulsione amministrativa e sia, dunque, costretto all'allontanamento forzato dal proprio congiunto costituisce un grave motivo di turbamento per la sfera emotiva e psicologica del minore. La Corte di Appello di Lecce ha valutato tale pregiudizio come condizione suscettibile di concedere al familiare l'ingresso o la permanenza per un periodo di tempo determinato nel territorio italiano, in deroga all'irrogato provvedimento di espulsione.

LA CORTE DI APPELLO DI LECCE

Sez. per i Minorenni riunita in camera di consiglio e composta da: [Omissis]

Sul reclamo 15/03/2008 proposto avverso il provvedimento 7/2/2008 del Tribunale dei Minorenni di Lecce;

Da YYY nato il [omissis] a Basic (Albania) per sé e per la figlia minore yxx residenti in [omissis] elettivamente domiciliati [omissis] ;

Con l'intervento di XXX nata in Albania il [omissis], per sé e per la figlia minore yxx elettivamente domiciliata in [omissis]

Con l'intervento del P.G.

In fatto

Con provvedimento 7/2/2008 il T.M. di Lecce respingeva l'istanza avanzata da YYY, padre della minore yxx, istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione a permanere in Italia ed un permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai sensi dell'art. 31 3 co. Del DL 25/7/1998 n. 286; questo perché colpito da decreto di espulsione 27/10/2004, confermato dalla Corte di Appello di Lecce in data 28/3/2007.

Avverso tale decisione ha interposto il reclamo YYY invocando l'applicazione della richiamata normativa sul rilievo che il suo allontanamento dall'Italia avrebbe compromesso in maniera irreversibile lo sviluppo psicofisico della figlia, nata a Lecce il [omissis] che abitava con lui e con i suoi genitori e di cui si occupava a tempo pieno essendo separato dalla moglie. Anche quest'ultima interveniva in giudizio supportando le argomentazioni svolte dal reclamante.

La Corte con provvedimento 20/6/2008 disponeva consulenza tecnica.

All'esito il PG e le parti concludevano come in atti.

In diritto

Il C.T.U. richiesto di valutare le ripercussioni che il rientro in Albania del reclamante avrebbe potuto determinare, sotto il profilo psicologico, sulla piccola yxx e sul suo sviluppo psicofisico ha formulato le seguenti conclusioni: *“in considerazione dell'età fisica e psicologica di yxx e dato che la stessa minore ha uno stile di attaccamento del tipo insicuro – ambivalente per il quale è auspicabile una relazione affettiva stabile e duratura con la figura di accadimento significativa si ritiene che l'allontanamento del padre YYY dall'Italia così come altro cambiamento di contesto di tale portata sia di tipo affettivo che fisico possa determinare ripercussioni negative sullo sviluppo psicofisico della minore inoltre che potenziali sensi di colpa legati ad importanti segni di angoscia e disperazione connessi alla perdita del padre”*.

Alla stregua di siffatte valutazioni, che non si ha motivo di disattendere perché assunte all'esito di indagini condotte con l'ausilio di uno psicologo e secondo rigorosi criteri scientifici, devono ritenersi sussistere le condizioni di cui all'art. 31 3° Co. Del D.lg. 286/98

(Continua a pag. 4)



→ ... (Segue da pag. 3 da Sicurezza Pubblica – Minore straniero figlio di clandestino – autorizzazione alla permanenza in Italia del genitore ex art. 31)

esistendo il concreto pericolo che il ritorno del reclamante in patria, a seguito del provvedimento di espulsione che lo ha colpito, possa danneggiare la figlia minore: questo per un periodo determinato da riferirsi fino al compimento del diciottesimo anno di età della minore che in tale momento avrà la facoltà di rientrare in Albania con il genitore. In conclusione il YYY deve essere autorizzato a permanere in Italia fino al compimento del diciottesimo anno di età della figlia yxx nata a Lecce il [omissis].

P.Q.M.

Visto l'art. 31 del D.L. 25/07/1998 n. 286 autorizza YYY nato [omissis] a permanere in Italia fino al compimento del diciottesimo anno di età della figlia minore yxx nata a Lecce il [omissis].

Lecce 6/5/2009

Il Presidente della Corte di Appello: dott. R. Boselli



RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE DI DIRITTO MINORILE DELLA CAMERA MINORILE DI LECCE, SENZA SCOPO DI LUCRO

RESPONSABILE:
MAURILIO MARANGIO.

COMITATO DI REDAZIONE:
MAURILIO MARANGIO; LUCA MONTICCHIO

MANOSCRITTI, SENTENZE ORDINANZE E DECRETI, SU QUALSIASI SUPPORTO VEICOLATI, ANCHE SE NON PUBBLICATI, NON SI RESTITUISCONO.

LE OPINIONI ESPRESSE NEGLI SCRITTI FIRMATI IMPEGNANO SOLO GLI AUTORI, NON RIFLETENDO, NECESSARIAMENTE, QUELLA DELLA RIVISTA.

È IN CORSO LA REGISTRAZIONE DELLA RIVISTA C/O IL TRIBUNALE DI LECCE.

Il male assoluto: riflessioni culturali e giuridiche sul disagio minorile

Proiezione di cortometraggi del cinema indipendente italiano sul disagio minorile e dibattito

Conduce: **Luca Monticchio**
Introduce: **Nicola Neto**

Interverranno:

Massimiliano Arena , avvocato - Foggia	Mario Marafioti , sacerdote
Annunziata Bascià , psicologa	Marcella Marino , assistente sociale
Luca Cesano , operatore sociale	Rosanna Mungelli , assistente sociale
Francesco Colangelo , regista	Nicola Neto , avvocato
Ferruccio De Salvatore , magistrato	Alberto Zonno Renna , giudice onorario
Katia di Cagno , avvocato	Luigi Russo , psicologo
Paola Donvito , avvocato - Taranto	Maria Rita Verardo , magistrato
Gianfranco Lattante , giornalista	

Mercoledì 31 MARZO 2010 - Ore 17.30/20.30
Teatrino della Biblioteca Provinciale "N. Bernardini"
(ex Convitto Palmieri)

INGRESSO LIBERO L'incontro è in corso di accreditamento presso l'Ordine degli Avvocati di Lecce

“Ubi Minor” è su Internet in formato PDF:
[Www.cameraminorile.org](http://www.cameraminorile.org)